



COMUNE DI BRISSAGO

REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI COMUNALI IN AMBITO SOCIALE

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRISSAGO

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987
e delle relative norme di applicazione,

RISOLVE

I. In generale

Art. 1

Scopo

Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.

Art. 2

Natura

¹Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo, e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente.

²Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.

³In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale, del contributo elargito.

Art. 3

Prestazioni

¹Il Comune eroga prestazioni nei seguenti ambiti:

- a) garanzia per la locazione di alloggi;
- b) spese per la salute e odontoiatriche;
- c) spese per le attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico;
- d) spese per servizi funebri e di sepoltura;
- e) buoni di acquisto da spendere sul territorio di Brissago;
- f) spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

²Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante.

³Oltre alle prestazioni puntuali il Comune, in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali di inserimento professionale, attiva, nel limite del

possibile, misure concordate di inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.

Art. 4

Beneficiari

Le prestazioni comunali possono essere erogate se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

- a. mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 7;
- b. domicilio o dimora (permesso B) nel Comune da almeno 3 anni.

Art. 5

Esclusioni

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a) persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
- b) persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- c) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- d) persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
- e) persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC), o la Legge sull'assistenza sociale (LAS), o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia.

Art. 6

Unità di riferimento

¹L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS).

²Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale, che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia.

³Vengono computati tutti i redditi senza eccezione, compresi i contributi o aiuti erogati da enti, associazione o fondazioni.

⁴Al reddito si aggiunge la sostanza netta (senza l'abitazione primaria), dedotti fr. 10'000.00 per una persona sola e fr. 20'000.00 per coppie e famiglie.

⁵Al reddito si aggiunge pure un 1/15 della sostanza netta che corrisponde all'abitazione primaria, dedotti fr. 75'000.00 per una persona sola e fr. 100'000.00 per coppie e famiglie.

⁶Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

Art. 7

Limiti di reddito

¹Per il limite del reddito disponibile residuale (in fr./anno) al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali si rinvia alle soglie determinate dal Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 Laps.

²La somma delle prestazioni erogate in un anno civile in base al presente Regolamento e del reddito disponibile residuale dell'Unità di riferimento non può superare il limite di reddito.

Importi massimi

Art. 8

Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente Regolamento sono di fr. 3'000.00 per unità di riferimento di una persona e di fr. 4'000.00 per due persone. Per ogni persona supplementare l'importo massimo aumenta di fr. 500.00.

Casi di rigore

Art. 9

In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

II. Prestazioni

Deposito di garanzia per la locazione di alloggi

Art. 10

¹Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito all'Unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale e familiare.

²Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire prima dell'erogazione con il beneficiario, rispettivamente con il locatore.

Spese per la salute e odontoiatriche

Art. 11

L'erogazione del contributo è garantita per spese per la salute e/o odontoiatriche non coperte dall'assicurazione di base o complementare malattia e ritenute indispensabili (es. acquisto occhiali, apparecchi acustici, operazioni odontoiatriche, ecc.).

Spese per i servizi funebri e la sepoltura

Art. 12

¹Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:

- a) quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
- b) quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo, il colombaro o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.

²Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore,

l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.

³La richiesta deve essere inoltrata entro sei mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.

⁴Il contributo comunale viene erogato fino ad un massimo di fr. 4'000.00, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza relitta dal defunto va a diminuzione della prestazione comunale, senza riguardo ai limiti definiti all'art. 6 cpv. 4 e 5.

Art. 13

Spese in ambito scolastico ed extrascolastico

¹Il contributo può essere richiesto per i costi a cui l'unità di riferimento deve far fronte per i giovani in età di obbligatorietà scolastica o che comunque frequentano ancora una scuola dell'obbligo.

²Il contributo è concesso per i costi generati dalle seguenti attività: gite scolastiche, settimane di scuola fuori sede, pre- e doposcuola, mensa, colonia estiva. Sono esclusi i costi per il materiale scolastico.

Art. 14

Buoni di acquisto

L'Unità di riferimento ha diritto a quattro buoni/persona del valore di CHF 25.00 cadauno da spendere nell'acquisto di beni e/o servizi presso ditte o commerci con sede a Brissago.

Art. 15

Eventi straordinari e altri bisogni puntuali

Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.

Art. 16

Assistenza fra parenti

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CC.

III. Procedura

Art. 17

Istanza

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite dei servizi finanziari, allegando i seguenti documenti:

- a) l'ultima notifica di tassazione disponibile e l'ultima dichiarazione fiscale;
- b) ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta;
- c) la richiesta di deposito di garanzia (per il prestito di cui all'art. 10);

d) i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni.

Art. 18

Obbligo di informazione

¹Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.

²A richiesta l'interessato deve svincolare ogni autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 19

Obbligo di restituzione

¹La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.

²Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno in cui il Municipio o il Servizio delegato ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

³La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

IV. Disposizioni finali

Art. 20

Competenza

¹Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

²Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

³Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

Il Segretario

(S. Jotti)

(Avv. G. Cotti)

Approvato dal Consiglio comunale in data 30 giugno 2020.

Approvato dalla Sezione degli enti locali in data 9 novembre 2020.